

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

CITTALIA – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza (a seguire anche solo "Cittalia" o "Committente"), con sede legale in Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. e P. Iva n. 08689441007, in persona del Direttore, Federica Raschellà (C.F. RSCFRC74S57H501R), in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Fondazione con delibera del 12 dicembre 2023;

E

l'operatore economico sottoscrittore (a seguire anche solo "operatore economico")

1. Il presente Patto d'integrità (a seguire anche solo "Patto") viene prodotto dall'operatore economico, debitamente sottoscritto, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura di affidamento (**Lotto 2 CIG: B1BC1ACAD6**) e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.
2. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente Patto costituisce causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. 159/2011.
3. Il presente Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione di CITTALIA e dell'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
4. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di CITTALIA, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dei doveri, obblighi e divieti previsti.
5. CITTALIA è obbligata a rendere pubblici i dati riguardanti il ciclo di vita dell'appalto, in base alla normativa vigente in tema di contratti pubblici e di trasparenza.
6. L'operatore economico si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto ovvero a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CITTALIA – salvi e impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria – qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura.
7. L'operatore economico si impegna a riferire tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CITTALIA ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso della procedura o dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'operatore economico prende atto che analogo impegno dovrà essere assunto da ogni soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto, e che tale impegno non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità

Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

8. L'operatore economico dichiara la insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di affidamento e si obbliga alla comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che dovesse insorgere successivamente.
9. L'operatore economico dichiara che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura.
10. L'operatore economico si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
11. L'operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di Cittalia, reperibile al seguente indirizzo <https://cittalia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>.
12. L'operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto, comunque accertato da CITTALIA, potranno essere applicate, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, una o più delle seguenti sanzioni:
 - risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.;
 - escussione e incameramento della garanzia definitiva ex art. 117, del D.Lgs. n. 36/2023, o, in alternativa, applicazione di una penale di pari importo, impregiudicato il risarcimento del maggior danno;
 - segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
13. Il presente Patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
14. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra CITTALIA e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

CITTALIA
f.to digitalmente
Il Direttore
Federica Raschellà

OPERATORE ECONOMICO
f.to digitalmente
Il Titolare/Legale
rappresentante